



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 45 DEL 26-05-2020

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Oggetto: Ordinanza antincendio 2020.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di G.R. n. 22/3 del 23/04/2020 che impartisce specifiche linee di indirizzo per l'aggiornamento del piano regionale antincendi;

VISTA la Deliberazione di G.R. n.17/2 del 03 maggio 2019, con oggetto "Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendio 2020/2022" in attuazione all'art. 3 comma 3 lett. f) della legge 21/11/2000 n. 353 e della legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, concernente il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare;

PRESO ATTO che, ai sensi della citata deliberazione, **dal 01 giugno al 31 ottobre 2020, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo"**;

VISTI gli artt. 12 e seguenti delle prescrizioni regionali antincendio, allegate alla citata deliberazione, che dettano norme di prevenzione rivolte ai proprietari e conduttori di terreni confinanti con le aree pubbliche, nonché agli esercenti di pubblici servizi;

RILEVATA la presenza, lungo le strade pubbliche ricadenti nel Comune di Ozieri, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalla proprietà private e di aree infestate da erbacce;

ACCERTATO, inoltre, che nel centro abitato e nelle frazioni di Chilivani e San Nicola i cortili di pertinenza delle abitazioni e le aree incolte, possono dar luogo ad incendi se non sono eseguite le operazioni di pulizia e decespugliamento;

CONSIDERATO che tali situazioni possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumità pubblica in quanto incrementano, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

RITENUTO di adottare, ai fini preventivi, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro sugli incendi boschivi";

VISTO l'allegato E della L.R. 27 Aprile 2016 n. 8 concernente il "PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE";

VISTA la Legge del 24/11/1981 n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1) **Entro il termine del 01 Giugno 2020;**

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni, giardini e cortili, appartenenti a qualunque categoria di uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, l'area limitrofa a strade pubbliche ubicate nel centro abitato di Ozieri e nelle Frazioni di Chilivani e San Nicola e a realizzare una fascia protettiva di almeno **3 (tre) metri** calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze; tale fascia di protezione deve essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al precedente punto a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero del bestiame, di larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri;
- c) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 (tre) metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpate e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
- d) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche di realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 (cinque) metri;
- e) i proprietari e gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, di foraggio o di altri materiali combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 (dieci) metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;
- f) l'A.N.A.S. s.p.a., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore dotato di sistema viario e ferroviario, devono provvedere al taglio di fieno e sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza non inferiore a **3 (tre) metri**;
- g) gli enti proprietari delle strade nel territorio comunale provvedono alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;

2) Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di pericolo di incendio compreso dal 01 giugno al 31 ottobre 2020;

3) Nel periodo di "elevato pericolo di incendio" di cui al precedente punto è **vietato**:

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocare l'accensione;
- b) smaltire braci;
- c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature:

SANZIONI

4) L' inosservanza del punto 1) lett. a) b) c) d) e) f) della presente ordinanza prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00 fatta salva l'eventuale azione penale per danni arrecati a terzi;

5) l'inosservanza del punto 1) lett. g) della presente ordinanza prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329;

6) l'inosservanza del punto 3) prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329

L'Amministrazione Comunale potrà eseguire la pulizia delle aree sostituendosi ai proprietari/conduttori addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte con l'allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/03 del 23/04/2020.

DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Corpo di Polizia Locale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, le Forze dell'Ordine, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e la Compagnia Barracellare e tutti i soggetti incaricati della vigilanza ambientale sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento è trasmessa ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute e precisamente:

- alla Compagnia dei Carabinieri di Ozieri;
- al Commissariato di P.S.;
- al Comando Raggruppamento Forestale e di Vigilanza Ambientale di Ozieri;
- al Comando Distaccamento Vigili del Fuoco di Ozieri;
- alla Compagnia Barracellare di Ozieri;
- al Settore Comunale Lavori Pubblici;
- al Corpo di Polizia Locale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Prof. Marco Murgia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIANCARLO CARTA**